

## SALDO IMU 2020

La Legge di [bilancio 2020](#) con decorrenza dal 01/01/2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.

Con l'abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell'IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).

La nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale. Non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE.

Inoltre, a seguito dell'abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l'inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.

### L'IMU si paga con modello F24.

Attraverso questo sito è possibile effettuare il **conteggio** degli importi dovuti e **stampare i modelli F24** per il pagamento.

Descrizione	IMU	note
Scadenza 1 <sup>a</sup> rata – ACCONTO	<b>16/06/2020</b>	Sulla base delle aliquote 2019
Scadenza 2 <sup>a</sup> rata - SALDO	<b>16/12/2020</b>	A conguaglio, viste le aliquote 2020

E' possibile calcolare l'acconto **IMU 2020** con l'aliquota e detrazioni in vigore nell'anno **2019**, direttamente sul sito del Comune di Giussano [www.comune.giussano.mb.it](http://www.comune.giussano.mb.it) nonché stampare i modelli F24 compilati.

L'F24 può essere pagato in Banca o in Posta senza commissioni. Oppure tramite home banking per i titolari di conto corrente abilitato a questo servizio.

Le scadenze per il pagamento sono:

**acconto 16 giugno 2020**                      **saldo 16 dicembre 2020.**

ULTERIORI [INFORMAZIONI/MODULISTICA](#) SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL COMUNE DI GIUSSANO:  
[www.comune.giussano.mb.it](http://www.comune.giussano.mb.it)

**LE ALIQUOTE IMU 2020 DELIBERATE dal COMUNE di GIUSSANO**  
con deliberazione C.C. n. 23 del 22.07.2020, sono:

ALIQUOTA IMU	TIPOLOGIA	DETRAZIONI / NOTE
ESENTE	Abitazione Principale escluse categoria A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze (una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	//
<b>6 per mille</b> (ovvero 0,60% )	Abitazione Principale categoria A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze (una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	€ 200,00
<b>7,6 per mille</b> (ovvero 0,76% ) + <b>RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE DEL 50%</b>	Abitazioni (escluse categoria A/1 - A/8 - A/9) e pertinenze (una per categoria C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato gratuito ad un familiare entro il primo grado di parentela (genitori/figli) - <b>alle condizioni sottoriportate*</b>	<b>OBBLIGO DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE SE NON GIA' PRESENTATA NEGLI ANNI PRECEDENTI - con allegato contratto</b>
<b>5,7 per mille</b> (ovvero 0,57% )	Fabbricati locati sulla base degli accordi territoriali (canone concordato art. 4 L.431/98)	
<b>10,6 per mille</b> (ovvero 1,06% )	Aree edificabili e Terreni agricoli	//
<b>10,6 per mille</b> (ovvero 1,06%) Nel 2019 era 8,1 per mille di IMU e 2,5 per mille di TASI	Immobili categoria catastale D	<b>QUOTA COMUNE 3,00 per mille QUOTA STATO 7,60 per mille*</b>
<b>10,6 per mille</b> (ovvero 1,06%) Nel 2019 era 8,1 per mille di IMU e 2,5 per mille di TASI	Immobili categoria catastale C3	//
<b>2,5 mille</b> (ovvero 0,25%) Nel 2019 era ESENTE ai fini IMU e 2,5 per mille di TASI	<b>IMMOBILI MERCE</b> fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. n° 201/2011)	<b>OBBLIGO DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE SE NON GIA' PRESENTATA</b>
ESENTE	<b>IMMOBILI strumentali</b> all'esercizio dell'attività agricola Aree edificabili e Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti	//
<b>10,6 per mille</b> (ovvero 1,06% )	Altri fabbricati (diversi da quelli sopra elencati)	//

\* la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante NON deve possedere altri immobili abitativi in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune ) non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.